

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/739/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE e 2002/747/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2007) 3128]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/457/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) I criteri ecologici di cui alla decisione 2001/689/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie ⁽²⁾, si applicano fino al 28 agosto 2007.
- (2) La decisione 2002/739/CE della Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni e modifica la decisione 1999/10/CE ⁽³⁾ si applica fino al 31 agosto 2007.
- (3) La decisione 2002/740/CE della Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto e modifica la decisione 98/634/CE ⁽⁴⁾, si applica fino al 31 agosto 2007.
- (4) La decisione 2002/741/CE della Commissione, del 4 settembre 2002, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità

ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/CE ⁽⁵⁾ si applica fino al 31 agosto 2007.

- (5) I criteri ecologici di cui alla decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE ⁽⁶⁾, si applicano fino al 31 agosto 2007.
- (6) In conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.
- (7) Alla luce del riesame dei suddetti criteri e requisiti, è opportuno, in tutti i cinque casi, prorogare di 18 mesi il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.
- (8) Poiché l'obbligo di riesame in conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2001/689/CE, 2002/739/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE e 2002/747/CE restino in vigore.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2001/689/CE, 2002/739/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE e 2002/747/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2005/783/CE (GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 51).

⁽³⁾ GU L 236 del 4.9.2002, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 4.9.2002, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 237 del 5.9.2002, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44. Decisione modificata dalla decisione 2005/384/CE (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2001/689/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti "lavastoviglie" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 febbraio 2009.»

Articolo 2

L'articolo 5 della decisione 2002/739/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo "prodotti vernicianti per interni" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 febbraio 2009.»

Articolo 3

L'articolo 5 della decisione 2002/740/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti "materassi da letto" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 febbraio 2009.»

Articolo 4

L'articolo 5 della decisione 2002/741/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti "carta per copia e carta grafica" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 febbraio 2009.»

Articolo 5

L'articolo 5 della decisione 2002/747/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti "lampade elettriche" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 febbraio 2009.»

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione